

(N. 242)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1949

Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini.

ONOREVOLI SENATORI. — Con convenzioni in data 18 maggio 1911, in data 23 luglio 1912 e in data 11 dicembre 1912 e con l'accordo di assestamento del 31 marzo 1926, riuniti e coordinati nel Testo unico 10 febbraio 1930, vennero concessi alla Società « Terme di Montecatini » l'esercizio e la gestione dell'Azienda Patrimoniale del Demanio dello Stato « Terme di Montecatini » fino a tutto il 31 dicembre 1942.

Con successiva convenzione del 24 luglio 1940, approvata con regio decreto 6 agosto stesso anno, la concessione suddetta venne prorogata di 25 anni, decorrenti dal 1° gennaio 1943.

A norma dell'articolo 11 della citata convenzione 24 luglio 1940, l'utile netto annuo

dell'esercizio deve essere ripartito con assegnazione del 5 per cento al fondo di riserva, del 20 per cento alla Società concessionaria e del 75 per cento al Demanio dello Stato.

Nel 1945 il Comune di Montecatini Terme prospettò al Demanio dello Stato ed alla Società concessionaria la necessità di ottenere un contributo commisurato ad una percentuale sui proventi lordi di gestione, allo scopo di essere reintegrato, almeno in parte, delle spese che è costretto a sostenere per migliorare la sua attrezzatura — gravemente menomata a causa dei noti eventi bellici — al fine di soddisfare alle esigenze della numerosa clientela che frequenta la stazione termale, nota per la sua importanza e in Italia e all'Estero.

Invero le modeste entrate straordinarie del bilancio comunale non permettono al Comune di assolvere in pieno il gravoso onere concernente il perfezionamento dei servizi pubblici connessi al centro di cura, onere al quale non può, peraltro, sottrarsi, costituendo essi un presupposto dell'azione statale di propulsione e valorizzazione di tutto il complesso termale.

Per tali ragioni e al fine anche di assicurare una fattiva collaborazione tra il Comune e l'Azienda demaniale, il Demanio dello Stato e la Società concessionaria hanno riconosciuto la opportunità e la convenienza di aderire alla richiesta del Comune, allo scopo di metterlo in grado di realizzare tutte quelle provvidenze che rispondono alle effettive necessità della stazione termale.

E' stato quindi stipulato tra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria il contratto in forma pubblica amministrativa in data 27 marzo 1948 con n. 238 di repertorio, in virtù del quale viene accordata al Comune di Montecatini Terme, con decorrenza dal 1° gennaio 1946 e per la durata di anni 10, una percentuale nella misura del 4 per cento sugli introiti lordi delle sole bibite e del 2 per cento sugli introiti lordi dei prodotti venduti ed

esportati, dedotto il prezzo dei vetri, le spese di trasporto e gli oneri fissati.

L'assegnazione delle quote di cui sopra è subordinata però alla condizione che il relativo ammontare venga erogato dal Comune nella esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché nella esecuzione di lavori intesi a potenziare la stazione di cura.

Il Comune ogni anno dovrà far pervenire al Ministero delle finanze — Direzione generale del Demanio — e al Ministero dell'Interno — Direzione generale dell'Amministrazione civile — una relazione, controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego delle somme ricevute a titolo di contributo.

Devesi ora provvedere all'approvazione del citato contratto e a tal fine è necessario un atto legislativo, non soltanto perchè l'attribuzione al Comune di una quota dei proventi della Azienda — costituendo una innovazione sostanziale alle norme relative alla ripartizione degli utili — comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato e, quindi, indirettamente, una spesa, ma anche perchè è prevista per la registrazione del contratto stesso l'esenzione tributaria in deroga alle disposizioni di legge in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione in data 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata in forma pubblica amministrativa tra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria della Azienda demaniale di Montecatini, in virtù della quale viene accordato, al Comune di Montecatini Terme, per la durata di anni dieci, un contributo a carico dell'esercizio aziendale.

### Art. 2.

La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa.

ALLEGATO.

**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

**Assegnazione in favore del Comune di Montecatini-Terme di una quota degli introiti lordi di quella azienda termale**

N. 238 di rep.

**IN NOME DELLA LEGGE**

L'anno millenovecentoquarantotto il giorno 27 del mese di marzo, in una sala del Ministero delle finanze, davanti a me dott. Rosario Terrana fu Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato in Roma, nella qualità di Capo Sezione presso il Ministero delle finanze, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del Demanio, ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, si sono personalmente costituiti:

1) da una parte l'avv. Dante Crudele fu Alfonso, nella sua qualità di Direttore generale del Demanio e come tale delegato a rappresentare detta Amministrazione, ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

2) dall'altra, il sig. Bonaccossa dott. Cesare di Alberto, nella qualità di Consigliere delegato della Società Anonima Terme demaniali di Montecatini, giusta delibera in data 18 settembre 1947 del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, con la quale sono stati fra l'altro conferiti al predetto Consigliere i più ampi poteri per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione: delibera, che per estratto certificato conforme dal notaio Raoul Guidi viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante (allegato A.).

Le costituite parti della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con la continua presenza dei sigg. dott. Gaetano No-

velli fu Emilio, Ispettore Generale presso la Direzione Generale Demanio e dott. Franco Gioia fu Angelo, Capo Divisione presso la stessa Direzione Generale, testimoni a me cogniti ed idonei a termine di legge.

**PREMESSO**

che con convenzioni in data 18 maggio 1911, in data 23 luglio 1912 e in data 11 dicembre 1912, e annesso capitolato e con l'accordo di assestamento del 31 marzo 1926, riuniti e coordinati nel testo unico 10 febbraio 1930 e annesso capitolato, sono stati concessi alla Società Terme di Montecatini l'esercizio e la gestione della Azienda Patrimoniale del Demanio dello Stato « Terme di Montecatini » fino a tutto il 31 dicembre 1942.

che con successiva convenzione 24 luglio 1940 stipulata in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle Finanze, approvata con regio decreto 6 agosto 1940, registrata agli effetti fiscali presso l'Ufficio Atti Pubblici di Roma, addì 17 dicembre stesso anno al n. 3029, vol. 45, la convenzione anzidetta venne prorogata di 25 anni con decerrenza dal 1° gennaio 1943;

che, a norma dell'articolo 11 della citata convenzione 24 luglio 1940, l'utile netto annuale delle entrate e dei proventi dell'esercizio aziendale viene ripartito con assegnazione del 5 per cento al fondo di riserva, del 20 per cento alla Società concessionaria e del 75 per cento al Demanio dello Stato;

che il Comune di Montecatini Terme ha più volte prospettato al Demanio dello Stato e alla Società concessionaria la necessità di ottenere la assegnazione di una quota lorda degli introiti delle cure termali e dei prodotti venduti od asportati allo scopo di essere posto in grado di sistemare e sviluppare la sua attrezzatura turistica ed urbanistica, che è stata gravemente trascurata e menomata a causa degli eventi bellici e che ora richiede l'impiego di somme eccedenti le modeste risorse del bilancio comunale;

che per tale ragione e nell'interesse stesso dell'Azienda termale il Demanio dello Stato e la Società concessionaria sono venuti nella determinazione di aderire, in via del tutto ecce-

zionale, alla richiesta del Comune assegnandogli limitatamente alla durata di anni dieci una quota degli introiti lordi dell'Azienda termale, a condizione che il relativo ammontare venga destinato alla realizzazione di tutte quelle provvidenze, che rispondano alle effettive necessità di sviluppo della stazione di cura;

che occorre tradurre in atto formale le intese all'uopo intercorse.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, addivengono alla stipulazione della presente convenzione:

#### Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Art. 2.

Il Demanio dello Stato e la Società Terme di Montecatini assegnano al Comune di Montecatini Terme una quota sugli introiti lordi delle cure termali nella misura del 4% (quattro per cento) facendo gravare il relativo onere dell'esercizio aziendale.

Assegnano altresì allo stesso Comune una quota del 2% (due per cento) sugli introiti lordi derivanti dai prodotti venduti od asportati, dedotti gli importi corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dei vetri, le eventuali spese di imballaggio, di trasporto e di resa a domicilio e per i diritti fiscali.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della quota di cui al primo comma del presente articolo si precisa che gli introiti lordi delle cure sono soltanto quelli derivanti dalla somministrazione dell'acqua in bibite, al netto delle imposte sull'entrata.

#### Art. 3.

Resta esclusa qualsiasi assegnazione su ogni altro introito di pertinenza dell'Azienda diverso da quelli sopraindicati.

Resta parimenti esclusa qualsiasi ingerenza nella gestione dell'Azienda da parte del Comune, il quale dovrà rimettersi alla determinazione delle assegnazioni attribuitegli, quali saranno comunicate dal Ministero delle Finan-

ze, senza che il Comune possa comunque muovere contestazioni circa l'ammontare della quota attribuita o chiedere a tal fine la ispezione dei registri contabili.

#### Art. 4.

Le assegnazioni di cui sopra restano fissate per la durata di 10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, ed assorbono il contributo di annue Lire 21.000 di cui al n. 2, lettera A dell'allegato C, alla vigente convenzione di esercizio che, in seguito alla soppressione del Comune di Montecatini Val di Nievole e alla sua ammissione al Comune di Montecatini Terme, viene a questo corrisposto da parte del Demanio e della Società concessionaria.

#### Art. 5.

L'assegnazione delle quote di cui al precedente articolo 2 nella misura e con le limitazioni contemplate nell'articolo stesso e nel successivo articolo 4 è subordinata alla espressa condizione che il relativo ammontare dovrà essere dal Comune erogato nella esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché alla esecuzione di opere intese a migliorare la attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento e a quelle iniziative intese ad abbellire e a rendere più confortevole la stazione medesima.

#### Art. 6.

Il pagamento delle somme dovute al Comune a norma dell'articolo 2 della presente convenzione sarà effettuato a cura della Società concessionaria in unica soluzione entro il giorno 31 maggio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

Il comune dovrà comunicare annualmente al Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio e al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego delle somme ricevute a titolo di assegnazione nell'anno precedente, ai fini del nulla

osta al pagamento delle competenze relative all'anno stesso.

La prima relazione sarà presentata entro il 31 marzo 1949 e dovrà comprovare l'impiego delle somme ricevute dal Comune per gli anni 1946 e 1947.

#### Art. 7.

Le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, con esclusione di quelle previste nel 2° capoverso dell'articolo 3, saranno decise da un Collegio arbitrale, così composto: un consigliere di Stato, presidente, designato dal Presidente del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di Appello di Roma, nominato dal Primo Presidente, e un funzionario di grado non inferiore al 6° designato dal Ministro delle Finanze fra coloro che non abbiano avuto e non abbiano alcuna attribuzione nel servizio.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di aggiungere al Collegio arbitrale un altro membro con voto deliberativo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e le loro decisioni non saranno soggette nè a giudizio di appello nè a ricorso in Cassazione.

Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.

#### Art. 8.

La presente convenzione, mentre è fin da ora impegnativa per la Società concessionaria, resta subordinata nei riguardi del Demanio dello Stato all'espletamento delle formalità prescritte dalla legge.

La convenzione stessa, scritta, da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli di carta, dei quali sono state riempite facciate nove e righe sei della decima, sino alla chiusa, e di essa ho data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali — nel dichiarare di trovarla conforme alla propria volontà — con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

f.to Dante Crudele fu Alfonso; Cesare Bonaccossa di Alberto; Gaetano Novelli fu Emilio; Franco Gioia fu Angelo; Rosario Terrana - funzionario rogante.

In conformità dell'originale, costante di quattro fogli, tutti muniti delle firme prescritte, la presente copia autentica viene rilasciata per uso interno amministrativo.

*Roma, 16 luglio 1948.*

*Il funzionario rogante*

**R. TERRANA.**